REGOLAMENTO (CEE) N. 2956/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1980

che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	100,003 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 20 ottobre 1980

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU/100 kg Importi da riscuotere
		— Peso vivo —
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	47,001
		— Peso netto —
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	100,003
	2. Busto o mezzo busto	70,002
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	110,003
	4. Coscia intera o mezza coscia	130,004
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	130,004
	bb) Pezzi disossati	182,005
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	75,002
	2. Busto o mezzo busto	52,502
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	82,502
	4. Coscia intera o mezza coscia	97,503
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	82,502
	bb) Pezzi disossati	97,503
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	130,004
	2. disossate	182,005